FATTO, E RAGIONI

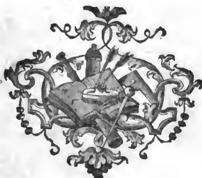
P E R

D. Cosimo Perrella, e D. Ippolita Baratta
Conjugi

C O N T R A

D. Niccolò Baratta, e D. Giovanna Franco
Conjugi

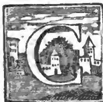
L' Illustre Duca D. Francesco Antonio Perrelli Regio Consigliere, e Commessario.



In Banca di Priscolo:
Presso lo Scrivano Priscolo.



J. M. J.



Credea D. Ippolita Baratta nel colmo delle sue angustie, per esser rimasta insieme con quattro Sorelle di età minori, ad un tempo orfana de' proprj Genitori, e priva dell' unico suo Fratello, ritrovar qualche ristoro e sollievo nella persona di D. Niccolò Baratta suo Zio paterno, che senz' atti giudiziali, e sol fidato nella prepotenza, che ritenea, come Agente della Ducal Camera di Bojano, all' istante s' intruse nel maneggio e possesso di tutti i loro beni paterni, e materni, senza farne inventario, tuttoche eccedessero il valore di ducati 18000. com' egli stesso hà articolato, e preteso di comprovare: Ma per sua disgrazia hà dovuto anche contro di se veder verificato l' adagio:

Fortuna miseros tristis tenaciter urget,

perchè mostrandosi detto D. Niccolò avido di quella porzione de' beni, che ad essa D. Ippolita per ogni diritto si appartenea, forzosamente l' indusse con minacce, maltrattamenti, e fin' anche a colpi di bastonate e strappature di capelli, a rinunciarli, 'ntieramente a suo beneficio, e riceversi soltanto la summa di ducati 200, in tanti stracci, e poco contante, allora quando contrasse matrimonio con D. Cosimo Perrella suo Marito. Ed essendo la nullità di tale rinuncia fatta a favore di D. Niccolò Baratta nel 1756. come pure la validità e fermezza de' Capitoli Matrimoniali di D. Giulia Franco Madre di D. Ippolita, impugnati da D. Niccolò Baratta l' oggetto principale del presente litigio, che deesi dal S. C. definire; incumbe a me, che debolmente mi trovo incaricato della difesa de' suddetti Conjugi, per far con evidenza conoscere la nullità di detta rinuncia, e la validità de' Capitoli Matrimoniali di detta D. Giulia, premettere la notizia di

 que'

que' fatti, che sono necessarj, affinchè possa il S. C. alle suppliche di essa D. Ippolita deferire.

F A T T O.

NEgli anni trascorsi, e molto prima dell' anno 1735. se ne passò a miglior vita D. Carlo Franco della Città di Bojano, lasciando a se superstiti Pirro unico figlio maschio, e D. Giulia, D. Maria, e D. Giovanna sue figlie, tutti procreati in costanza di matrimonio con D. Caterina Malizia; e rimase altresì superstite D. Isabella Franco Sorella di esso D. Carlo, a cui per l' esistenza del mascolo era dovuto il solo paragio ne' beni de' comuni progenitori: Indi se ne passò a miglior vita il suddetto Pirro, che non fù giammai casato, superstiti l' anzidetta D. Caterina sua Madre, e le mentovate Sorelle; e per la di lui morte tutti i suoi beni vennero per la maggior parte ad acquistarsi dall' anzidetta D. Caterina, come erede *ab intestato* del figlio, insieme colle di lui Sorelle, oltre le ragioni dotali, che sopra di que' beni alla medesima si appartenevano, *fol. 16. ad 20. proc. informat.*; dove ne' Capitoli Matrimoniali di D. Giulia si enunciano i fatti di sopra trascritti.

Nell' anno poi 1735. spettando alla suddetta D. Caterina la maggior parte de' beni suddetti attinenti alla Famiglia Franco, volle casare la suddetta D. Giulia sua figlia primogenita con D. Francesco Antonio Baratta della Terra del Vinchiaturo, ed a tale oggetto si stipulò istrumento de' Capitoli Matrimoniali per mano di Notar Gaetano Carbone di detta Terra fra le suddette D. Caterina Malizia, D. Isabella Franco, D. Maria, e D. Giovanna Franco, Madre, Zia, e Sorelle respettivamente di D. Giulia, che intervennero come dotanti della medesima da una parte, e D. Francesco Antonio, e Reverendo D. Giacomo Baratta suo Zio, e D. Dorotea Pistillo sua Madre dall' altra, colli quali Capitoli Matrimoniali furono cedute ed assegnate *in fundum dotis* dalli suddetti dotanti tutte l' eredità della Famiglia Franco, e tutte e qualsivogliono porzioni spettanti alle medesime sopra i beni stessi per qualsivoglia causa, e spezialmente jus padronati de' Benefizj che possedeano sotto il titolo di S. Antonio, e S. Maria della Piaggia in distretto di Bojano, e S. Maria de' Casali nella Terra di S. Polo,

con

con la facoltà ad essa D. Giulia di potersi dichiarare erede di tutti i suoi Maggiori , *& hoc in vim pacti* , altrimenti non si sarebbe il matrimonio contratto , con dichiarazione che i discendenti da tal matrimonio avessero dovuto assumere il cognome di Franco , *fol. 16. a t. & 17. & a t. & 18. proc. informat.*

Si riserbarono però le suddette D. Caterina , D. Isabella , D. Maria , e D. Giovanna l' abitazione ed usofrutto di tutti i beni per quattro porzioni , loro vita durante , da consolidarsi l' usofrutto suddetto colla proprietà a benefizio di D. Giulia *post mortem* delle medesime. E perchè detto usofrutto non venisse diminuito , promise D. Caterina Madre di non precapir cosa alcuna di quello le spettava per cagion delle sue doti , donativo, ed Antefato, e per la successione dell' unico suo figlio maschio premorto: Cosicchè però volendosi D. Maria, e D. Giovanna maritare fosse stata tenuta D. Giulia assegnar loro il Paragio, *prout de jure ad Consilium sapientis*; intendendosi cessare l' usofrutto dal tempo della costituzione del Paragio, del quale però avessero potuto disporre della quarta parte solamente in caso di morte senza figli, dovendosi il dippiù accrescere a D. Giulia: Ed all' opposito morendo costei senza figli legittimi e naturali avessero dovuto a lei succedere le suddette D. Maria e D. Giovanna in tutte l' eredità, con ampla e libera potestà di poterne disporre: Delle quali cose tutte D. Caterina , e D. Isabella promisero l' evizione per la loro precisa ed inviolabile osservanza , come tutto chiaramente si ravvisa ne' Capitoli Matrimoniali suddetti , *fol. 16. ad 20. proc. informat.*

In esecuzione di tai Capitoli Matrimoniali essendo già seguito il matrimonio trà la suddetta D. Giulia Franco , e D. Francesco Antonio Baratta, non solo a tenore di essi Capitoli fù interposto dalla G. C. decreto di preambolo a favore di D. Giulia in riguardo dell' eredità de' suoi maggiori , ma fu ben anche immessa nel possesso di tutti i beni , *fol. 146. & seq. proc. magn.* , nel cui possesso rimase finchè visse , cioè fin al 1755. , avendo avuto tutto per rato e fermo le suddette D. Isabella , e D. Maria , e la stessa D. Giovanna , senza averne fatto verun conquesto giudiziale , o stragiudiziale , contente solo dell' usofrutto , che si aveano riserbato . Anzi la suddetta D. Maria se ne passò all' altra vita nell' anno 1740. *fol. 8.*

proc.

proc. examin. senza aver lasciato figli, e senza aver fatta disposizione di sorta alcuna, in guisa che ogni porzione, che sopra l' eredità di Franco spettava alla medesima D. Maria, trovandosi già estinto l' usofrutto riserbatosi, tutta rimase *pleno jure* a beneficio di D. Giulia sua Sorella, e rinunciataria, a beneficio di cui anche pervenne tutto ciò che appartenea a D. Catarina sua Madre sopra l'eredità di Franco; tanto per le sue doti, e ragioni dotali, quanto come coerede di D. Pirro Franco unico suo figlio maschio premorto.

Dalli suddetti Conjugi D. Francesco Antonio, e D. Giulia n' erano nati sette figli, cioè Bonaventura unico maschio, e sei femmine, cioè D. Ippolita, Nicoletta, Maria, Catarina, Dorotea, e Livia, quando nel mese di Agosto del 1755. accadde la morte, non solo di D. Francesco Antonio, e di D. Giulia, ma di Bonaventura, e di Caterina, tempo in cui D. Ippolita trovavasi promessa in matrimonio da' suoi Genitori a D. Cosimo Perrella, *fol. 30. & seqq. proc. informat.*

Questo fu il momento fatale per D. Ippolita, e per le altre figlie di D. Francesco Antonio Baratta, e di D. Giulia Franco, poichè D. Niccolò Baratta Fratello Germano del fu D. Francesco Antonio s' intruse nella Casa, e nel possesso de' beni di Casa Franco, e senza far de' medesimi Inventario, o Annotazione si appropriò non solo i frutti allora imminenti, ma ancora tutti i mobili, e semoventi, pertinenti all' eredità de' suddetti D. Francesco Antonio, e D. Giulia: E come se ciò fosse stato assai poco, incominciò ad usare un cattivissimo trattamento verso le figlie de' medesimi, e sue Nipoti, spezialmente verso D. Ippolita Primogenita, tenendola come in un carcere ristretta, per frastornare il matrimonio tra lei, e D. Cosimo Perrella appuntato, fin da quando erano i suoi Genitori viventi; a solo oggetto di carpire da essa D. Ippolita ampla e generale rinunzia delle pingui porzioni ereditarie che le spettavano su l'eredità de' di lei Genitori, facendole sentire, che la rinunzia era l' unico mezzo per perfezionare il matrimonio. Nella quale rinunzia voleva il D. Niccolò compresa non solo ogni parte e porzione, che ad essa D. Ippolita spettava, *in bonis paternis & maternis*, ma fin anche il padronato de' menzionati benefizj, offerendo in iscambio la meschina e tenue summa di ducati 200. per dote di essa D. Ippolita, che il D. Niccolò diceva voler pagare de proprio, *dict. fol. 30. & seqq. proc. informat.* Coeren-

Coerentemente a tai proggetti, usando il D. Niccolò e maltrattamenti e violenze, e battiture e minacce, fino ad esser giunto a minacciarla della vita con bajonetta in mano, e con istrapparle più, e più volte i capelli, e caricarla di aspre battiture, perchè la vedea ripugnante alle sue insolenti richieste, dovette finalmente la meschina (e come altrimenti fare?) piegarsi alle violenze del Zio, a favor di cui a' 7. Gennaro 1756. si stipularono Capitoli Matrimoniali tra essa D. Ippolita, e D. Cosimo Perrella di lei sposo, colla suddetta rinuncia pretesa da D. Niccolò; e successivamente a 15. Febbrajo di detto anno gl' istessi D. Ippolita, e D. Cosimo a viva forza, e con violenza, e minacce della vita stipularono strumento di ricezion della miserabil dote di ducati 200. cioè 130. contanti, e 70. in tanti corredi, o per meglio dire stracci della doviziosa eredità lasciata da D.Giulia Franco di lei Madre, colla rinnovazione della stessa rinuncia, *fol.* 20. *ad* 34. *processʃ. examin. & dict. fol.* 30. *& seqq. proc. informat.*

Le suddette violenze, e maltrattamenti da D. Niccolò Baratta praticate, di cui altrove avremo acconcia occasione di parlare, e sperimentate giornalmente dalla meschina D. Ippolita, e nell' atto che si contrasse il matrimonio da D. Cosimo Perrella di lei Marito, trovansi pienamente comprovate colle deposizioni di dodici testimonj maggiori di ogni eccezione ricevute dallo Scrivano della Regia Udienza Provinciale, in seguito di provisioni spedite dall' Illustre Signor Duca Consigliere Commessario, *dict. fol.* 30. *& seqq. proc. informat.* e questo stesso bastevolmente si deduce dalli replicati atti protestativi, che tanto da D. Ippolita, quanto da D. Cosimo si fecero, così prima dello strumento de' Capitoli Matrimoniali, come prima dello strumento della ricezion delle doti, *fol.* 21. *ad* 27. *a t. proc. inform.* i quali atti furono tutti ordinati a far vedere lo stato calamitoso di D. Ippolita, e l' ingiusta pretensione del Zio ostinato a voler istrappare senza veruna giusta causa dalla medesima ciocchè per ogni diritto le si dovea.

E come le menzionate pretese rinunzie erano state fatte, con dolo, e violenza, e senza causa, così appena fu il matrimonio seguito tra D. Ippolita, e D. Cosimo Perrella, che immediatamente a' 4. Maggio 1756. comparvero i suddetti nel S. R. C. e con supplica, *fol.* 1. *proc. magn.* enunziando le strane ed inaudite procedure di D. Niccolò Baratta, dedussero l' eredità di

D. Fran-

D. Francesco Antonio Baratta, e di D. Giulia Franco, domandando esser mantenuti, *& quatenus opus* immessi nel possesso della quinta porzione de' beni di Casa Franco, e Baratta, stante una delle Sorelle era anche premorta, e domandarono spezialmente di esser mantenuti nel diritto della nomina de' benefizj, e padronati suddetti, senza aversi conto, anzi dichiararsi nulli gli strumenti di rinunzia, e cessione loro, estorte da D. Niccolò Baratta, con darsi opportuno provvedimento per la sicurezza de' beni, e delle persone delle altre sorelle di essa D. Ippolita, malmenate tuttora dal suddetto D. Niccolò, *dict. fol.* 1. *& seq. proc. magn.*

Non furono vane le suppliche di D. Ippolita, poichè commessasi la causa in persona dell' Illustre Duca e Regio Consigliero Signor D. Francesco Antonio Perrelli, stimò questi tosto ordinare, che la Regia Udienza Provinciale *consito de expositis* avesse provveduto alla sicurezza de' supplicanti, con ingiugnere mandato penale al D. Niccolò, perchè non accostasse alla lor casa, e che si procedesse all' annotazione de' beni, tanto stabili, quanto mobili, e consegnarsi a persone sicure, e congiunte; ciocchè fu eseguito dalla Regia Udienza suddetta e da un di lei Subalterno, il quale verificò intieramente l' esposto di D. Cosimo Perrella, e di D. Ippolita Baratta, avendo proceduto ad annotazione e consegna de' beni stabili, mobili, e semoventi alle pupille attinenti, avvegnacchè però i mobili, e semoventi di molto fossero stati dimezzati, come dal processo *informat. fol.* 43. *ad* 47. Ed avvegnacchè fosse seguita la consegna suddetta pure riuscì a D. Niccolò Baratta di percepire tutti i frutti de' beni pervenuti nelle ricolte del 1756. e 1757.

Avvisandosi intanto D. Niccolò Baratta, che dalla sola dimezzata annotazione de' beni di casa Franco, e Baratta, compariva la quantità, ed il grande importo della porzione a D. Ippolita spettante, e che questa molto più sarebbe comparsa nel decorso del giudizio, onde poi avrebbe avuto maggior risalto il dolo da lui praticato nel carpire a D. Ippolita, ed a D. Cosimo Perrella la rinunzia di tutte le porzioni per la meschina e tenue summa di ducati 200. a' 18. Settembre 1756. cioè a dire dopo mosso il litigio indusse D. Isabella Franco vecchia già decrepita e scimunita a rinunziare a suo beneficio quelle ragioni stesse, che ventuno anni prima avea rinunziate, e donate a D. Giulia sua nipote; e contemporaneamente indusse D. Giovanna, con cui egli volle maritarsi, a rinunziare a suo be-

neficio

neficio tutte quelle ragioni che a lei competeano sopra i beni di Casa Franco, quelle stesse ragioni, che anche ella avea rinunciate a favore della Sorella D. Giulia ne' Capitoli Matrimoniali initi con D. Francesco Antonio Baratta nel 1735. colla sola riserba del paragio, quando avesse voluto maritarsi, *fol.* 102. *ad* 107. *proc. magni.*

Credendo dunque D. Niccolò Baratta col favore di tai rinunzie, che D. Isabella, e D. Giovanna Franco a lui aveano fatte di cose da esse antecedentemente rinunziate a D. Giulia, dimostrare, che l' importo delle porzioni a D. Ippolita spettanti era assai tenue, e scarso, e volendo così giustificare la inescusabile sua condotta verso D. Ippolita suddetta a' 18. Maggio 1758. comparve nel S. R. C. & *penes acta*, e produsse istanza, colla quale tra le altre cose promosse la nullità, e falsità dello strumento de' Capitoli Matrimoniali stipulati 23. anni innanzi tra D. Francesco Antonio Baratta, e D. Giulia Franco, osservato fedelmente ed avuto per rato e fermo per la serie di tanti anni da tutti coloro, che in essi ebbero parte, ed eseguito con decreti di Preambolo, e di possesso a favore di D. Giulia, come innanzi si è per noi detto; su la vana, e non vera assertiva, che le donazioni e rinunzie fatte da D. Isabella, e da D. Giovanna a favore di D. Giulia si vedeano registrate dal Giudice a contratti altramente da quello appariva ne' Capitoli Matrimoniali; che D. Isabella, e D. Giovanna suddetta non vi erano intervenute, e che erano stati fatti in tempo della minorità di essa D. Giovanna, e di D. Maria, senza solennità delle leggi, *fol.* 80. *a t. proc. magn.*

Essendosi traditanto date varie providenze interine, a' 20. Giugno 1759. si diè termine ordinario, tanto su le pretensioni di D. Ippolita Baratta, e D. Cosimo Perrella, quanto su quelle, che D. Niccolò Baratta, ed in nome, e come Marito già di D. Giovanna Franco avea dedotte, *fol.* 163. *a t. proc. magn.* Qual termine trovasi solamente compilato per esso D. Niccolò, con esame di moltissimi testimonj sopra gli articoli dal medesimo prodotti, *fol.* 72. & 73. *proc. exam.* ed è notevole che ne' suddetti articoli al numero 10. egli stesso articolò, e disse voler provare, che tutte l' eredità di Casa Franco, e Baratta ascendeano al valsente di ducati 18000. All' incontro non fu permesso a D. Cosimo Perrella, e D. Ippolita Baratta, far l' esame de' loro testimoni, atteso che godendo D. Niccolò Baratta

nella Città di Bojano di un autorità ſtragrande, per la carica di Agente dell' Illuſtre Duca di detta Città, *fol.* 45. *ad* 49. *proc. examin. & fol.* 160. *proc. magn.* aggiugnendo violenze a violenze ha ſin anche ciò proibito a i conjugi Perrella e Baratta, per modo che eſſendone queſti ricorſi alla Maeſtà del Padrone, Dio ſempre feliciti, eſponendo, che erano inabilitati a far ratificare nel termine le depoſizioni de' teſtimonj eſaminati dallo Scrivano della Regia Udienza di Lucera, mediante proviſioni del S. R. C. *fol.* 1. *ad* 6. *proc. magni*, per l' eceſſiva prepotenza del Baratta, ſi degnò la M. S. ordinare, che il S. R. C. teneſſe preſente la ſupplica di eſſi conjugi, e ne faceſſe l' uſo conveniente per lo maggior accerto della giuſtizia, *fol.* 269. & 70. *proc. magni*.

In ſeguito di quale Real ordine D. Coſimo Perrella, e D. Ippolita Baratta riproduſſero *in vim probationis* gli atti dell' informazione preſa dal Subalterno ſuddetto ed altre ſcritture, che ſi aveano potuto proccurare nello ſtato di oppreſſione, in cui erano, *fol.* 273. *ad* 289. *proc. magni*. Quindi come garantiti dalla protezione ed autorità di S. M. Cattolica, ſupplicarono il S. C. abilitargli a far quelle pruove, che dianzi non aveano potuto, *fol.* 229. *proc. magni*. E con decreto de' 16. Maggio 1761. dal Regio Conſigliere Signor D. Carlo Paoletti, Commeſſario interino, ſi ordinò, *liceat ſupplicantibus examinare fol.* 300. *dict. proc.* del qual decreto eſſendoſi gravato D. Niccolò Baratta, a cui premea infinitamente tener naſcoſte le ſue men giuſte procedure, a' 23. Giugno *per S. C.* ſi ordinò, *ſuſpenſo decreto Domini tunc cauſæ Commiſſarii ſub die* 16. *menſis Maii*, *moneantur partes ad audiendam proviſionem faciendam per S. R. C. ſuper expeditione cauſæ, & tempore expeditionis cauſæ prædictæ habeatur ratio de deductis in memoriali dictæ Regiæ M. porrecto*, *etiam pro executione Realis ordinis fol.* 313. *proceſſ. magni*, avendo avuto per vero il S. C. che il farſi nuove pruove per parte di D. Ippolita era ſuperfluo, dovendoſi riputare per valide, e ſuſſiſtenti le pruove fatte, e l' informazione preſa dallo Scrivano della Regia Udienza, che in ogn' incontro eraſi riputata valida, e ſuſſiſtente, tanto più, che *res ipſa loquebatur*, giacchè da ſe ſteſſa davaſi a divedere a chicheſſia quanto fuſſe ingiuſta, ed indoveroſa quella rinuncia che vedeaſi fatta da D. Ippolita a beneficio di un Zio, che tanto l avea malmenata, di quella porzione de' beni, che aſcendea a ducati 4000.

B in

in circa, contentandosi per soli ducati 200. preferendo l' amore del Zio all' amor della sua propria casa, e de' suoi figli, ed anche all' amore delle proprie sorelle di età minori.

In queste circostanze dovendo dal S. C. proferirsi le sue venerande determinazioni su di quanto si è dall' una, e dall' altra parte scambievolmente preteso e dedotto, sono nell' obbligo dimostrare.

I. Che sia nulla ed invalida, ed all'intutto riprovata per legge la rinuncia di tutti i suoi beni, e fin anche de' padronati della propria casa, e famiglia fatta da D. Ippolita nell' anno 1756. a favore di D. Niccolò Baratta, e rinnovata a favore del medesimo nello strumento dotale, in cui ricevè la tenue dote di ducati 200., come fatta per violenza e con lesione enormissima, senza causa, o senza giusta causa, e con notevole pregiudizio de' figli, che trovansi da quel matrimonio già procreati, dalla sopravenienza de' quali ogni rinunzia quantunque valida deve riputarsi svanita; e che perciò debba D. Ippolita esser immessa nel possesso della sesta parte de' beni di Casa Franco, e della quinta parte de' beni di Casa Baratta, siccome con decreto del S. C. l' han conseguita per ora D. Nicoletta, e D. Maria altre Sorelle, che trovansi maritate.

II. Che debba riputarsi valido, fermo, e sussistente lo strumento de' Capitoli Matrimoniali di D. Giulia Franco initi nel 1735. riputato sempre per tale da tutti i contraenti, e finanche da D. Isabella e D. Giovanna Franco, per la serie di anni 23. E che perciò debba D. Ippolita Baratta essere assoluta *ab impetitis*, rispetto alla nullità, ed invalidità de' medesimi pretesa da D. Niccolò Baratta.

III. E finalmente che debbansi dare gli ordini opportuni per lo rifacimento delle spese ascendenti almeno a ducati cento erogati da D.Cosimo Perrella per conto, e vantaggio di tutte l' eredità nel fare l' annotazione e consegna de' beni ereditarj, de'quali erasi impossessato D. Niccolò, senza farne inventario.

C A P O I.

Che sia nulla, ed invalida, ed all' intutto riprovata per legge la rinunzia di tutti suoi beni, e fin anche de' padronati della propria casa e famiglia, fatta da D. Ippolita Baratta nell' anno 1756. a favore di D. Niccolò Baratta, e rinnovata nello strumento dotale, in cui ricevè la tenue dote di duc. 200, come fatta per violenza, e con lesione enormissima, senza causa, o senza giusta causa, e con notevole pregiudizio de' figli, che trovansi da essa D. Ippolita nati, dalla sopravenienza de' quali ogni rinunzia, quantunque valida deve riputarsi svanita; e che perciò debba D. Ippolita esser immessa nel possesso della 6. parte de' beni di Casa Franco, e nella 5. parte de' beni di Casa Baratta, siccome con decreto dell' Illustre Duca, e Regio Signor Consigliere Perrelli Commessario l' han conseguita per ora D. Nicoletta, e D. Maria che trovansi maritate.

LA prima, e principal ragione, per cui dee riputarsi nulla la rinunzia fatta da D. Ippolita Baratta a beneficio di D. Niccolò Baratta nasce dalla violenza, che questi usò per averla; imperciocchè dalla deposizione di dodici testimonj, esaminati dal Subalterno della Regia Udienza provinciale per esecuzione di provisioni del S.R.C. ad evidenza costa, che essendo stato appuntato il matrimonio tra D. Ippolita Baratta, e D. Cosimo Pertella dalli qu. D. Francesco Antonio, e D. Giulia Franco, Genitori di essa D. Ippolita, subito che D. Niccolò Baratta s'intruse nell' amministrazione di tutti i beni di Casa Franco, e Baratta, incominciò a malmenare, e maltrattare con battiture, strappature di capelli, e minacciare della vita con Bajonetta in mano Essa D. Ippolita, acciò gli facesse ampla rinunzia di tutte le sue porzioni paterne, e materne, e de' padronati di Casa Franco, e si contentasse della tenue dote di ducati duecento, altrimenti non avrebbe mai permesso di perfezionarsi il Matrimonio suddetto, tutto che stabilito da i Genitori di D. Ippolita: E furono le suddette minac-

nacce, violenze, e battiture tanto aspre, frequenti, e reiterate, che convenne finalmente a D. Ippolita condiscendere contra sua voglia alle impertinenti richieste del zio; cosicchè avendo questi fatto stendere anticipatamente i Capitoli Matrimoniali da Notar Mattia Campo, e portatolo in sua Casa, ove dimorava Essa D. Ippolita, l' indusse forzosamente alla dimandata rinunzia. E questa è la deposizione di dodici Testimonj *a fol. 30. ad 67. pr. informat.*

Fa però bisogno avvertire, che tutti i suddetti Testimonj dopo aver deposto delle violenze, minacce, e battiture usate da D. Niccolò a D. Ippolita formano il lor Giudizio, che questa avesse *di mala voglia rinunziato, sì per l' antecedenti minacce, violenze, e battiture, sì perchè nell' Atto della stipulazione de' Capitoli Matrimoniali la videro mesta, piagnente, cogitabonda, e videro che disse sì di voler rinunziare, ma con renitenza, e dopo aver girato lo sguardo intorno: testes citatis fol.*

Ma sopra ogni altra cosa son degne di riflessione le parole di due Sacerdoti D. Ludovico Lopa, e D. Gasparo Campanella. Il primo di essi depone già delle altercazioni, che vi furono per ottenere tale rinunzia, e che D. Ippolita sentendo leggere il tenore, ed i patti di essa, interruppe il Notajo, senza volerne sentire altro: *Ma avendole detto D. Nicola Baratta suo Zio, che senza la rinunzia non si sarebbe maritata giammai, restò la Sposa perplessa, e sospesa a rispondere, guardando con timore, ed ammirazione verso il di lei Zio, e 'l Barone Jannucci, che la stavano esagerando, e poi ristrettasi nelle spalle disse le seguenti parole: E BENE! GIACCHE' COSI' E', E COSI' VUOLE MIO ZIO CHE DICA DI SI', COSI' FACCIO:* E ciò detto seguitò il Notajo la lettura de' Capitoli *fol. 45. & 46. proc. Informat.*

Il secondo Sacerdote D. Gasparo Campanella è conteste con D. Ludovico Lopa, e riferisce, che avendo D. Ippolita interrotta la lettura de' patti de' Capitoli, ed indi essendole stato detto, che non si sarebbe altrimenti contratto il Matrimonio: Soggiunse E BENE! LORO SIGNORI MI AVETE DETTO, CHE DICESSE DI SI', ED IO DI SI' DICO: e quantunque interrogata di nuovo avesse finalmente detto di sì, stette dubbiosa, e ripugnante, facendo con ciò comprendere, che di mala voglia vi condiscendeva *fol. 46. a t. & seq. proc. informat.*

E come D. Cosimo Perrella sapea bene che nella stipulazione de' Ca-

Capitoli , e nella ricezion delle doti dovea egli , e D. Ippolita sofferire violenze gravissime, come le avea per l'innanzi sofferte la suddetta D. Ippolita, così a 6. Gennaro 1756. cioè un giorno prima della stipulazione de' Capitoli suddetti per pubblico atto rogato per mano di Notar Niccolò Fiorelli di Sanpolo si protestò sollennemente, che prevedendo egli le violenze che sofferirebbe, e sapendo quelle che attualmente sofferiva D. Ippolita Baratta, se mai sarebbe indotto il giorno seguente a promettere rinunzia a beneficio di D. Niccolò Baratta, non intendea affatto pregiudicarsi , ma lo sarebbe solamente per evitare gl' inconvenienti, e sconcerti, e per esimere dalle violenze D. Ippolita suddetta, e per riparare alla stima di lei, con cui avendo molto tempo praticato, e conversato, non seguendo il Matrimonio , rimarrebbe la medesima adombrata nel suo Onore *fol.* 23. & 24. *proc. informat.*

Simili alla sopraddetta Protesta furono quelle, che per pubblico atto fecero esso D. Cosimo , e D. Pietro Perrella nel dì 14. Gennajo, e quelle che fece D. Ippolita per mano di Notar Niccolò Santangiolo , cui consegnò un foglio firmato di suo carattere, continenti le violenze usate da D. Niccolò Baratta suo Zio per farla rinunziare , e contentare di soli duc. 200. *fol.* 21. & 22., 25., 26. & 27. *proc. informat.*

Nè inutilmente D. Cosimo Perrella, e D. Ippolita Baratta premisero quegli atti protestativi , perchè presago il lor animo di ciocchè era per accadere nel dì 15. Febbrajo, giorno destinato per l'effettuazione del Matrimonio, tollerarono le più incredibili violenze, che possano immaginarsi ; imperciocchè essendo già seguito il matrimonio in Casa di esso D. Niccolò, ed avendo questi immediatamente richiesto D. Cosimo Perrella, acciò si ricevesse la promessa dote di duc. 200. , e ne facesse Istromento di ricezione, è perchè questi rispose, che se ne sarebbe parlato in altro giorno, montò in tanta collera D.Niccolò Baratta, che non contento di aver prorotto in infinite ingiurie verbali, si avventò adosso a D. Cosimo Perrella , e gli lacerò un Giamberghino nuovo , ed indi dando dipiglio ad un grosso palo di legno, lo minacciò di non fargli consumare il matrimonio se non rinovava la promessa rinunzia, *citt. foll.*

Queste enormi violenze adunque sono quelle , le quali resero le rinunzie nulle, e di nissun vigore, essendo pur troppo chiaro, che furono fatte di mala voglia, e per forza nata da timore,

re, che *cadit in constantem virum*. E quando l' atto si fa per timore, o sia meto, non merita giammai l' approvazion del Magistrato. *Quod metus causa gestum erit*, così il Giureconsulto Paolo in *l.* 21. §. 1. *ff. quod metus causa*, *nullo tempore Prætor ratum habebit*. E gl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano *in l. 7. C. de his, quæ vi, metusve caussa &c. Si donationis, vel transactionis, vel stipulationis, vel cuiscumque alterius contractus confectum instrumentum, metu mortis, vel cruciatu corporis extortum, vel capitales minas pertimescendo, adito Præside provinciæ probare poteris, hoc ratum haberi, secundum edicti formam non patietur*. E gl' Imperadori Onorio, e Teodosio *in l. fin. C. eod. Venditiones, donationes, transactiones, quæ per potentiam extortæ sunt, præcipimus infirmari*. Sù qual principio legale, hanno Dottori insegnato, che le rinunzie estorte *per vim & metum* non siano valide *in cap. quamvis pactum de pact. in 6.*, ed è comune insegnamento presso Fontanella *clauf. 9. Gloss. 1. par. 1. num. 3. Molfes. de renunciat. quæst. 1. num. 21.*

Anzi tanto più è nulla la rinunzia di D. Ippolita Baratta, quantocchè ella è uno di quegli atti, in cui sovente intervengono meto, e timore, al dir di Capecelatro *decis. 2. nu. 46.* Il perchè Magonio *decis. Rotæ Florent. 18. per tot.* Scrive non doversi tener conto di tai rinunzie, *uti dolo, metu, suasionibus communiter extortæ*. E Baldo *in rubr. extra de Cohabit. Cleric. & Mulier.* insegna; che le sole minacce di non voler maritare la Donzella annullino la rinunzia, trattandosi specialmente di Donne di natura deboli, e pusillanimi, come assai acconciamente lo avvertì Ancarano riportato da Giasone *in cons. 133. col. 4. num. 18. Judicet unusquisque qualiter una puella ætate tenella, parentibus orbata sub Administratoris sententia persuadentis, & sollicitantis potuerit contradicere; quanto fortius si addantur minæ, & verbera?*

Nè stimo esser necessario convalidar questa verità con altre dottrine, ed autorità legali, che ci possono essere bastevolmente somministrate da titoli intieri de *ffff. e del Cod. quod vi, metusve causa, de dolo, & de metus & doli mali exceptione*, dacchè essendo certo il meto, e le violenze, che per diritto di natura rendono l' atto nullo, sarebbe debolezza di mente cercar ragione di legge Civile, ove vi è la ragion naturale, come seguendo l' insegnamento di Aristotile notò Baldo *in cons. 364. num. 3.* Per modo che essendosi Ugone Grozio persuaso, che l' atto fatto *per vim*

vim & metum non sia altramente nullo per legge di natura, ma solamente rescindibile per favor di Legge Civile *de Jur. Bell. & Pac. lib.* 2. *cap.* 11. §. 7. è stato corretto da tutti i suoi Comentatori, i quali hanno avvertito che l' insegnamento di lui poggiava sù quel falso principio degli Stoici, i quali dicevano che l' Uomo saggio, in qualunque tristo incontro si trovi, non sia giammai capace di metò; in pruova di che basti addurre l' autorità del solo Giovanni Eineccio, il quale, nel citato luogo di Grozio comenta così. *Metus est affectus qui non in stultos solum cadit, sed & in sapientissimos. Repræsentatò enim malo futuro, & difficulter declinando, necessario metus oritur. Jam non quæritur an ego consenserim, sed an alteri jus fuerit metum incutiendi, eoque modo consensum eliciendi. SIN ALTERI NULLUM JUS EST, PROMISSUM QUOQUE NULLUM EST.*

Ma ancorchè finger si volesse, che le violenze, ed il metò a D. Ippolita incusso non fussero da per loro sufficienti ad annullar le rinunzie, si rifletta che qualora colla violenza, e col meto và accompagnata la lesione, allora non v'ha chi abbia dubitato che le rinunzie non siano nulle per lo dolo che in esse è annesso, e congionto, *Regens Capic. Galeot. tom.* 2. *controv.* 14. *num.* 27. ibi: *metus, concurrente præsertim læsione enormi, sive enormissima sufficiens est ad annullandum contractum renunciationis, ut per Franch. dec.* 119. *num.* 4. 5. & 6.. E nel fine di tal decisione lo stesso rinomato Autore rapporta essersi dal S. C. deciso a' 26. Ottobre 1584. a favore della Donna, che impugnava la rinuncia *ex capite læsionis*, tutto che si trattasse di rinuncia fatta *favore fratrum utrinque conjunctorum, & Aviæ*, e vi fusse concorso il solo meto riverenziale dell' Avæ, e tutto che fusse stata la Donna dotata *a viro Ignobili ob ejus nobilitatem*. Quali circostanze hanno gran risalto nel nostro caso, in cui concorrono violenze così sterminate, e punibili, ed in cui si tratta di rinunzia fatta a favor di un Zio, anzi estraneo rispetto alla Famiglia Franco, da cui perveniva la maggior parte della roba rinunciata.

Ed è notevole ciocchè soggiugne a nostro vantaggio il Canonico de Luca nell' addizione alla suddetta decisione 119. del de *Franch. num.* 4. *quando læsio est enormissima, tunc renunciatio est nulla, & pariter contractus in quo adfuit hæc læsio est ipso jure nullus. Hieronym. de Laurent. dec.* 97. *num.* 5. *Pereira decis. Lusita-*

sitaniæ 15. *num.* 3. *Castill. tom.* 7. *controv. cap.* 18. *num.*96. *decis.* 95.

E ia ragione del perchè la rinunzia sia nulla quando vi concorra la lesione enorme, o enormissima la rende Marco Antonio Eugenio, *Cons.* 12. *num.* 69. *quia nullus censetur præstitus consensus in gravem læsionem, cum læsio ipsa consensum excludat*. E perciò concorrendovi la lesione, basta il solo sospetto di meto, e violenza, anzi basta un semplice fumo. *Castrens. cons.* 174. *num.*1. *& seq. lib.* 1. *Anna allegat.* 88. *num.* 6. *Aretin. cons.* 24. *num.* 4. *Gramm. dec.* 31. *num.* 1. *Capyc. Latr. consult.* 54. *nu.* 7. 26. *&* 27. *tom.* 1.

Che se tanto insegnarono a me i suddetti Autori nelle sole circostanze di lesione, che dovrà dirsi nel nostro Caso, in cui con la lesione enormissima concorsero la violenza, ed il dolo di un Zio tanto impegnato ad approfittarsi della roba della Nipote? E se si vuole attendere fin anche quello che lo stesso D. Niccolò ha articolato, e creduto di provare co'suoi testimonj, la porzione di D. Ippolita oltrepassava i ducati 3000. giacchè l' Azienda Paterna, e Materna ascendea a ducati diecìottomila, come nella serie di fatti si è rapportato:

CHe se nulla deve riputarsi la rinunzia di D.Ippolita Baratta a favor di D.Niccolò Baratta di lei Zio, come procurata *per vim*, *& metum*, e perchè enormissimamente lesiva, molto più lo sarà tale, perchè fatta *sine ulla causa*, *& sine justa causa*. Ed in fatti qual motivo, o giusto, o apparente ebbe D. Ippolita per rinunziare le ingenti sue porzioni Ereditarie a favor di D.Niccolò Baratta? nessuno certamente n' ebbe, che fusse o vero, o giusto; come appunto non fu vera quella ragione di essersi D. Ippolita dotata di Paragio, *& ultrà*, che vedesi apposta ne' Capitoli Matrimoniali *fol.* 20. *ad* 27. *proc. Exam. pro D. Nicolao Baratta*; Imperciocchè *ex probatis* di esso D. Niccolò, come si è detto, i beni Ereditarj di Casa Franco, su cui spettava a D. Ippolita *de tempore dotationis* la quinta parte, detratto il Paraggio di D. Giovanna sua Zia, ascendeano a duc. 13000., ed i beni di casa Baratta, su cui spettava la quinta parte della loro metà, ascendeano a duc. 5000., *ut in art. X. fol.* 72. *e* 73. *Proc. Exam. pro D. Nicolao Baratta*.

Molto meno poi fu vera, o giusta l' altra ragione di voler

 che

che la Casa Franco si mantenesse coll' antico splendore, e decoro; come si fece dire nello strumento dotale *fol.* 28. *ad* 34. *proc. Exam. pro D. Nicolao Baratta*. Poichè l' antico decoro della Nobile famiglia Franco non si potea conservare in D. Niccolò Baratta, a beneficio di cui D. Ippolita rinunziava, ma sì bene in essa D. Ippolita, e nelle di lei sorelle discendenti per mezzo di D. Giulia Franco dalla sudetta Famiglia Franco, e le quali in vigore de' Capitoli Matrimoniali tra D. Giulia Franco loro Madre, e D. Francesco Antonio Baratta lor Padre doveano assumere il Cognome di Franco.

Non essendovi adunque stata causa o giusta, o vera per far che D. Ippolita rinunciasse a beneficio di D. Niccolò, ne siegue che la rinunzia *tamquam sine causa*, *& sine justa causa* fu nulla. Mercechè nella *L.* 1. *ff. de condict. sine causa* si stabilisce: *Sive autem ab initio sine causa promissum est sive fuit caussa promittendi, quæ finita est, vel secuta non est, dicendum est condictioni locum fore. Constat id demum posse condici alicui, quando vel non ex justa causa ad eum pervenit, vel redit ad non justam causam.* Concorda la *L. hæc condictio* 66. *ff. de condict. indeb. Hæc condictio ex bono, & æquo introducta est, quod alterius apud alterum sine causa deprehenditur, revocari consuevit.* Ed uniformi sono le LL. del Cod. *tit. de Condict. Indeb.*, *& tit. de Condict. ex Lege sine causa, vel ex injusta causa*, dove l' avvedutissimo Cujac. *to.* 2. *edit. Neap. fol.* 207. *lit.* B. riflettendo le parole della rubrica, soggiugne: *promiscuum enim esse usum condictionis sine causa, & condictionis ex injusta causa; nam & quod sine caussa habes, ex non justa caussa habes; & contra quod non est justa causa, sine causa.* E nell' *Enarrazione* 9. *cod. tit. in fin. sine causa enim apud te est, quod non ex justa causa ad te pervenit.*

E' dunque nulla la rinunzia di D. Ippolita Baratta a favore di D. Niccolò Baratta, perchè fatta con violenza e meto, con dolo, e lesione enormissima, senza causa o giusta, o vera; e se si volesse prescindere da tutto ciò, pure ella è rescindibile per lo notevolissimo pregiudizio inferito a figli di essa D. Ippolita, la sopravenienza de' quali già seguita la rende rescindibile, anche qualora fusse stata valida *ab initio*; imperciocchè, per avviso de' più Saggi Autori la disposizione della *L. si unquam Cod. de revoc. donat.* ha luogo nelle donazioni non men che nelle rinunzie, in compruova di che ba-

sti

sti addurre la seguente dottrina del dottissimo Andrea Alciato, il quale *Responsorum lib.* 8. *cons.* 1. *n.* 56. Scrive così: *talis renunciatio vere, & proprie est donatio L. hoc jure* §. 1. *ff. de donation. l. si quis delegaverit ff de Novat.*, *& ideo talis donatio revocatur per supervenientiam filiorum , & habet in ea locum dispositio dictæ L. si unquam secundum Sotinum cons.* 34. *visa renunciatione lib.* 4. *& Ripam in d. L. si unquam quest.* 11., *& facit quod consuluit Corneus cons.* 11. *lib.* 3. , *& Molina de Hispan. Primogen. lib.* 2. *cap.* 3. *n.* 41.

E pur quì deve riflettersi, che nel caso della soprascritta dottrina la rinunzia erasi fatta a favore di un Fratello Germano primogenito; ma nel nostro Caso si è fatta a favore di un Zio totalmente estraneo rispetto alla Famiglia Franco, da cui perveniva la maggior parte della roba che si rinunciava: ed un Zio, che non avea alcun merito con D. Ippolita, anzi tutto il demerito; e perciò essendo alla medesima sopragiunti tre figli *fol.* 287. *proc. Magni* , non può anche per questo verso sussistere la pretesa rinunzia da lei fatta a favore di D. Niccolò Baratta suo Zio.

Nè quì valga il dire, che delle violenze usate a D. Ippolita Baratta, e a D. Cosimo Perrella non abbiavi pruova sufficiente, perchè le deposizioni de' Testimonj esaminati dallo Scrivano della Regia Udienza non sieno state ratificate nel termine, poichè la pruova nascente dall' informazion Criminale è stata riconosciuta per valida, e piena non men dal Tribunale della Regia Udienza di Lucera, precedente Ordine del quale lo Scrivano, che ricevè quelle deposizioni fece seguir la consegna de' Beni di Casa Franco e Baratta in persona di D. Geronimo, e D. Eligio Malizia *fol.* 47. *Proc. Magni*; ed ingiunse mandato a D. Niccolò Baratta di non accostare nella Casa delle sue Nipoti *fol.* 51. e 52. *ejusd. Proc.*, che dal S.R.C. il quale stimò sospendere il decreto del Signor Commessario con cui erasi ordinato, che fusse lecito a D. Cosimo Perrella, e a D. Ippolita Baratta di far ratificare le deposizioni sudette *fol.* 313. *Proc. Magni*. Ed avendo avuto presente il S. C. il Dispaccio del Re nostro Signore (Dio guardi), che a ricorso di D. Ippolita, la qual si lagnava di venirle impedita la ratificazione delle cennate deposizioni per la prepotenza di D. Niccolò Baratta, ordinò ad esso S.C. *di tener presente la sudetta supplica, e ne facesse l' uso conveniente per*

 lo

lo maggiore accerto della verità fol. 269. & seq. Proc. Magni, il S.C. nel tempo stesso, che sospese il citato decreto del Signor Commessario, ordinò, *verum tempore expeditionis causæ habeatur ratio de deductis in memoriali porrecto* S.R.M. *etiam pro executione Realis Ordinis dicto fol.* 313.

In seguela del quale decreto ne nasce il seguente Dilemma; che in tempo dovrà proferirsi la sentenza del S.C. o debbano aversi per valide, e sussistenti le deposizioni de' Testimonj esaminati dallo Scrivano della Regia Udienza ad istanza di D. Ippolita, siccome per valide sono state riputate dalla Regia Udienza sudetta nel dare esecuzione alle Provvisioni del S.C., e per valide altresì sono state riputate dallo stesso S.C. in varie Providenze date nel decorso del giudizio, ed in questo Caso resta svanita la proposta opposizione. O dal S.C. si riputa non esser bastevoli le sudette Deposizioni, perchè non ratificate nel termine *citata parte*, ed in questo caso deesi precisamente spiegare la provista riserbata nell'anzidetto decreto, e per esecuzione del Real dispaccio, che prescrive doversi usare tutti i mezzi per l'accerto della verità, prima di darsi ogni altra providenza dee abilitarsi D. Ippolita a far quelle pruove di ratifica, che per la prepotenza di D. Niccolò non ha potuto eseguire nel corso del termine; altrimenti non resterebbe eseguito il Real Ordine, che precisamente ha incaricato doversi usare tutti i mezzi possibili per l'accerto del vero, dispensando alle formalità legali, che poteano essere di ostacolo alla domanda di D. Ippolita.

Noi però siam fuori d'ogni dubbio, perchè abbiam dimostrato, che nel caso delle rinunzie basta un semplice fumo, e sospetto di violenza, tanto maggiormente, quando vi concorra lesione enorme, o enormissima, come vi ha nel caso presente *ex probatis* dello stesso D.Niccolò Baratta, il quale per altro supponiamo, che non sia per farci tale ostacolo, se non voglia essere tanto ardimentoso, che si valga di un delitto in sua difesa, qual'è quello di aver colla sua prepotenza impedito alli Conjugi Perrella, e Baratta la ratifica delle deposizioni sudette.

Ma tutto ciò non ostante per compimento di quanto in primo luogo mi ho prefisso di dimostrare, posso anche pregare i Signori del S.C. a riflettere, che tolte di mezzo le pruove nascenti dal sudetto esame de' Testimonj, tutto che non ratificati,

ficati, gl' Istromenti di rinuncia sono bastevolmente loquaci, e da loro stessi appalesano a chicchessia essere stati estorti per violenza, e per dolo; poichè qual altra potea essere la Causa cha indusse D. Ippolita a privare se stessa, ed i suoi figli del retaggio de' proprj Genitori, e privarne fin' anche le proprie sorelle, e trasferirlo a favore di D. Niccolò, verso di cui non solo non potea concorrere affetto, o gratitudine, ma ogni motivo di avversione, e sconoscenza, per essere stata dal medesimo in tante guise malmenata in tutte le congiunture? Sicchè *per evidentiam rei*, precisa fin' anche ogni pruova di violenza, è da sperarsi da D. Ippolita, che abbia a proferirsi a suo favore la veneranda determinazione del S. C. per la nullità di detta rinuncia.

C A P O II.

Che debba riputarsi valido, fermo, e sussistente lo strumento de' Capitoli Matrimoniali initi nel 1735. tra li qu. D. Francesco Antonio Baratta, e D. Giulia Franco, riputato sempre per tale da tutti i Contraenti, e fin'anche da D. Isabella, e D. Giovanna Franco per la serie di anni 23., e che perciò debba D. Ippolita Baratta esser assoluta ab impetitis rispetto alla nullità, ed invalidità de' medesimi pretesa da D. Niccolò Baratta, e D. Giovanna Franco.

AVendo dunque pienamente e chiaramente provata la nullità della rinunzia fatta da D. Ippolita Baratta a beneficio di D. Niccolò Baratta di lei Zio, passo alla dimostrazione di quanto in secondo luogo mi ho prefisso di comprovare.

Ed a tale oggetto non vi sarà bisogno di pruove estrinseche, bastando solo il dire, che D. Giulia Franco, in vigore de' Capitoli Matrimoniali suddetti, a 9. Maggio 1742., con decreto della G. C. della Vicaria fu dichiarata erede universale e particolare *ab intestato* di D. Carlo Franco di lei padre, *etiam attenta renunciatione facta per Magnificas D. Mariam, & D. Johannam Franco ejus germanas sorores*; e fu dichiarata erede anche *ab intestato* di D. Pietro Franco di lei fratello germano, *attenta*

tenta etiam renunciatione prædicta; & per intermedias personas dictorum quon. D. Pyrrhi, & D. Caroli fuit declarata heres ab intestato quon. D. Bartholomæi, D. Francisci, D. Jacobi, & D. Nicolai Franco patruorum dictæ D. Juliæ, cum vinculis &c. & per intermedias personas dictorum defunctorum fuit declarata hæres similiter ab intestato quon. D. Jacobi Franco senioris, stante renunciatione per D. Isabellam Franco., come da fede di preambolo *fol. 146. proc. magn.*

Indi a 20. Decembre 1745. con decreto della stessa G. C. fu D. Giulia immessa nel possesso di tutti i beni di Casa Franco *fol.* 147. *& seq. ejusd. proc.* ed a 30. Decembre 1746. essendo vacati i tre benefizj di Casa Franco, per la morte di D. Gio: Giacomo Baratta presentato da D. Giulia la sola D. Giulia suddetta nomina per Benefiziato de' medesimi D. Niccolò Baratta, allora Cherico, *fol.* 273. *ad* 275. *proc. magn.* Ed ecco come per l' esecuzione de' Capitoli Matrimoniali domandata da D. Giulia, e per l' osservanza di essi, sono stati da contraenti ratificati, com' è generale insegnamento de' Dottori *ex L. sed Julianus* §. *ult. L. sed etsi ad S. Consultum Macedon. L. si filius de minor. L. Liberis* §. 1. *de libor. causs. &c.* Quali leggi, insieme con altre infinite, che per brevità si tralasciano determinano con certezza, che *per observantiam actus* colla piena scienza de' contraenti, si riputa, che quell' atto sia stato validamente sollennizzato.

Ed all' anzidetta presunzion legale, che da se sola basterebbe per sostegno del nostro assunto, si aggiungano due innegabili dimostrazioni che nascono dal fatto dello stesso D. Niccolò Baratta, che si fa lecito oggi 'mpugnare quello che altra volta ha riputato a suo vantaggio, per valido, e sussistente. Egli, dissi, il sudetto D. Niccolò nell' anno 1746. ottienne la nomina dalla sola D. Giulia Franco, per gli benefizj di padronato della famiglia Franco *fol.* 273. *&* 274. *proc. magn.* ed in seguela di tale nomina ottenne ancora l' istituzione dalla Curia Diocesana. E tal nomina, ed istituzione fu unicamente fondata sopra i Capitoli Matrimoniali di D. Giulia, in vigore de' quali ella come cessionaria, e rinunciataria delle sorelle potette da se sola far la nomina a favore di D. Niccolò. Sicchè se ora il medesimo ha l' ardimento d' impugnare i sudetti Capitoli, ben si conosce da chicchessia esser questo uno sforzo di cieco impegno di contendere a D. Ippolita quello

che

che per ogni diritto le si appartiene.

Si aggiugne in maggior compruova di quanto si è detto, che ne' Capitoli Matrimoniali di D. Giulia v' intervenne D. Gio: Giacomo Baratta Zio di D. Francesco Antonio che fu sposo di D. Giulia, e Zio d' altresì di D. Niccolò, persona di sommo riguardo, e di lodevole rimembranza nella Città di Bojano, ed altrove; onde non è da presumersi, che persona sì ragguardevole fosse concorsa a commettere un cumulo di tante macchine, quante ne finge al presente D. Niccolò, per inficiare la verità di detti Capitoli; oltrecchè avendo D. Gio: Giacomo istituito erede il detto D. Niccolò, non può costui impugnare il fatto del defonto, di cui si è dichiarato erede *fol. 90. proc. magn.* siccome vien prescritto nella notissima legge *cum a matre C. de rei vindicat. & aliis vulgatis juribus*.

Ma come mai D. Niccolò Baratta può aver lo spirito d' impugnare i Capitoli Matrimoniali di D. Giulia, se fin che visse essa D. Giulia, anzi per due anni dopo, nè D. Isabella, nè D. Giovanna si sognarono mai di dubitare della validità di essi, contente solo dell'usufrutto, che si aveano in que' Capitoli riserbato? Anzi, essendosene D. Maria morta nel 1740. *fol. 8. proc. exam. pro D. Nicolao Baratta*; senza volontà contraria, si presume indubitatamente valido quell' atto, a cui ella finchè visse non ha contradetto, al dir di Mascardo *de probat. concl. 348. n. 6. & 353. n. 10. Marsil. singul. 77. n. 1.*

Che se dir si volesse, che D. Maria, e D. Giovanna erano nel tempo della stipulazione de' Capitoli di D. Giulia di età minori, e che contrassero senza decreto di Giudice, neppur ciò gioverebbe a D. Niccolò Baratta; imperciocchè i contratti de' Minori, anzi de' pupilli s' intendono ratificati per lo passaggio del quinquennio, tra lo quale se ne sono essi stati in silenzio, per la chiara disposizion del testo *in l. fin. C. si major factus alien. &c. ideoque præcipimus, si per quinque continuos annos post impletam minorem ætatem nihil conquestus est, alienationem minime posse retractari occasione prætermissionis decreti; sed sic tenere, quasi ab initio legitimo decreto fuisset res alienata, vel supposita*.

E non altrimenti l' altra legge *fin. C. si major factus ratum habuerit; qui post vigesimum quintum ætatis annum ea, quæ in minore ætate gesta sunt rata habuerint, frustra rescissionem eorum postulant*.

E queste sono potenti ragioni le quali nascono dalle scritture stesse, che s'impugnano, e dalla di loro puntuale, esatta, e non interrotta osservanza, per lo spazio di ventun'anni e più: Ma se si ricercasse pruova estrinseca, e testimoniale, ella neppur manca; perchè Giacomo Romano, Domenico di Martino, e Francesco Diamenta testimonj intervenuti ne' Capitoli suddetti, avendo i medesimi letti, precedente ordine de' loro rispettivi Giudici, attestano, e gli riconoscono per veri, e tali quali furono allora stipulati *fol.* 279. 281., *&* 282. *proc. magni*.

Anzi Filippo Albanese Giudice a contratti intervenuto nella stipolazione de' suddetti Capitoli Matrimoniali, avendogli letti gli riconosce anche per quegl' istessi, ne' quali egli intervenne senza alcun dolo o fraude, e rivoca altro attestato da lui fatto a richiesta di D. Niccolò Baratta, *stantechè quando fece questo non ebbe presente la Copia de' suddetti Capitoli Matrimoniali fol.* 280. *ejusd. Proc.*

Nè giovi opporre per atterrar la fede di costoro, che le loro attestazioni siano state fatte *parte non citata*, perchè la risposta si è già antecedentemente data, e D. Niccolò Baratta, in ciò opponendo, allegherebbe sempre un suo delitto.

Molto meno poi gioverà opporre tutta la pruova di D. Niccolò Baratta, di cui basta dire in generale, che ella non merita l'attenzione del S.R.C. perchè la prepotenza di cui egli gode nella Città di Bojano, come Agente dell' Illustre Duca della medesima, ha fatto sì, che i testimonj abbiano deposto a suo talento: Ma oltre a ciò ella è affatto non vera, incoerente, e contraddittoria; e siane di ciò esempio quello che D. Niccolò Baratta ha posto in bocca di D. Ippolita ne' Capitoli Matrimoniali di lei, e ciò che indi ha articolato, e preteso di provocare.

Imperciocchè ne' Capitoli Matrimoniali di D. Ippolita, i quali come si è provato, furono fatti stendere anticipatamente da D. Niccolò Baratta, si fa dire alla medesima D. Ippolita, che D. Isabella, e D. Giovanna Franco intervennero ne' Capitoli Matrimoniali di D. Giulia *fol.* 20. *ad* 27. *proc. Exam. pro D. Nicolao Baratta*: Poi D. Niccolò Baratta *melius consultus* nel 5. de' suoi Articoli *fol.* 73. *ejusd. Proc.* articolò, e pretese di provare, che D. Isabella, D. Maria, e D. Giovanna si fecero apparire intervenute ne' Capitoli Matrimoniali di D. Giulia, ma

che

che effettivamente non v' intervennero , e l' istesso dedusse nell' istromento *fol.* 80. *a t. proc. magn.* Or di assertive così incoerenti, e contradittorie, come mai dovrà il S.C. tenerne conto alcuno?

Qual fede poi meritino i testimonj per esso D. Niccolò esaminati, è bene rilevarlo dalla deposizione del Canonico D. Donato Visco. Questi ratifica una fede sistente *fol.* 98. *proc. magni*, nella quale dice, *che essendo stato portato in Casa de' Signori Franco da D. Gaetano Pistillo, s' incominciarono a leggere alcune scritture, il tenore delle quali egli non intese, perchè essendo stato preso per mano del detto Pistillo, si affacciarono in una Finestra, e continuarono discorsi indifferenti, nè intese che si fusse oprato, e conchiuso, il che stimò essere stato fatto ad arte, e che non vide dar giuramento a D. Maria, a D. Giovanna, e a D. Isabella Franco, le quali non istavano presenti a tale atto, ma solamente D. Catarina Malizia, e D. Giulia Franco d. fol.* 98.

Ma questo Signor Canonico è troppo felice di memoria, e nel tempo stesso troppo smemorato. E' troppo felice, perchè si ricorda benissimo, che circa 25. anni innanzi D. Maria, D. Giovanna, e D. Isabella Franco non intervennero ne' Capitoli Matrimoniali di D. Giulia; ma all' incontro è troppo smemorato, perchè nel tempo stesso che depone di essere stato sempre affacciato in una Finestra con D. Gaetano Pistillo, trattenendosi in discorsi indifferenti, senza sentire che si fosse operato, e concluso, nel tempo stesso dico, depone, che D. Isabella, D. Maria, e D. Giovanna non intervennero in que' Capitoli. Ma se egli stette sempre affacciato in una finestra senza sentire che si oprava e conchiudeva, come potette poi vedere chi avea, e non avea parte in quel che si oprava, e conchiudea? E se vogliam fingere che non ostante che egli dica di essere stato sempre affacciato in una finestra, si fusse una volta rivolto al di dentro della stanza, ove si stipulavano que' Capitoli, come tra tante persone, che quivi erano, notò precisamente che non vi erano D. Isabella, D. Maria, e D.Giovanna, senza che egli avesse saputo se le medesime erano, o nò necessarie a quell' atto, giacchè egli non intese che si oprò, e concluse?

Oltrecchè come egli può deporre di non aver inteso che si oprò, e concluse, se fu uno de' Testimonj Istrumentarj, i quali non si può supporre, che siano presenti all'atto con sola presenza

Fisica, e come pure Macchine? Se dunque tanto incoerente ed inverisimile è la deposizione del Canonico Visco, Uomo per altro rispettabile, e di merito fornito, che si dovrà poi dire della deposizione degli altri Testimonj mendicati, e dipendenti da D. Niccolò Baratta? Non altro, che quel di Sinone e de' Greci dicea Enea presso il poeta.

. . . . *Crimine ab uno*
Disce omnes . . . .

Nè gioverà a D. Niccolò Baratta l'aver articolato, e preteso di provare, che Notar Gaetano Carbone, il quale stipulò i Capitoli suddetti di D. Giulia, sia Uomo di poca buona fede, e solito a commettere falsità, e delinquire nel suo ufizio, perchè alle deposizioni vaghe, generali, *& de publica voce, & fama* de' Testimonj da lui esaminati sul 9. articolo *fol.* 85. *ad* 95. *Proc. Exam. pro D. Nicolao Baratta*, noi opponemo fede autentica di D. Lucio di Amato, Governadore del Vinchiaturo, il quale attesta, *che avendo perquisito l' Archivio di quella Corte non ha ritrovato processo, donde apparisse, che Notar Gaetano Carbone fosse stato giammai inquisito di falsità, anzi per pubblica voce, e fama ha sempre inteso dire esser di molta integrità nel suo Ufizio, e lo vede continuamente stipulare nell' Vinchiaturo*, e fuori *fol.* 283. *proc. magn.*

Opponemo di più attestato autentico del Sindaco, e Cancelliere dell' Università dell' Vinchiaturo suddetto, i quali attribuiscono a Notar Gaetano Carbone quella integrità, buona fede, e fama di cui gode *fol.* 284., e non altrimente fanno 13. Sacerdoti, componenti il Clero intiero di quella Terra, i quali attestano che ha servito, e serve attualmente esso Clero nella stipulazione delle Scritture occorrenti *fol.* 285. *ejusd. Proc.*

Ed oltre a ciò, trattandosi di delitto di falsità, che dipende da un fatto permanente dovea questo comprovarsi coll'esibizione del Processo dell' Inquisizione, e non con attestati fittizj, e mendicati *de publica voce, & fama*, quali attestati posti in confronto con gli altri esibiti da D. Ippolita, e che canonizzano il Notajo per l' Uomo più illibato della Provincia, debbono certamente riputarsi un effetto delle prepotenza di D. Niccolò; tanto maggiormente, che anche oggi giorno il suddetto Notar Carbone esercita il suo Ufizio, nè mai è stato sospeso, o ha intermesso di esercitarlo.

Ma è inutile vie più intertenerci sulla conferma, e validità de' Ca-

Capitoli Matrimoniali di D.Giulia, se il S. R. C. gli ha già caratterizzati per validi, e sussistenti; imperciocchè con decreto de' 20. Giugno 1759. interposto dal Signor Commessario *partibus auditis*, sebbene si fosse dato termine sulle pretensioni, che D. Niccolò Baratta tanto *nomine proprio*, quanto come Marito di D. Giovanna Franco avea dedotte con sua istanza *fol.* 80. *& seq. proc. magni*, pure D. Giovanna Franco fu solamente ammessa alla sesta porzione de' beni di Casa Franco, come una delle figlie di D. Giulia, senza riserbare ragione alcuna a D.Giovanna suddetta sulle porzioni delle altre figlie di D. Giulia, *viso exitu termini fol.* 163. *a t. & seq. d. proc.*

Anzi essendosi maritata D. Nicoletta, e D. Maria, la prima con D. Angiolo Casoli, e la seconda con D.Gio: Lorenzo di Marco, con decreti di esso Signor Consiglier Commessario *fol.* 252. , *&* 319. *ad* 326. furono loro assegnate due delle sei porzioni de' beni di Casa Franco, e due delle cinque porzioni di casa Baratta, senza che si fossero obbligati i Mariti delle medesime a dar cauzione, o far obbligo *de restituendo* visto l' esito del giudizio promosso da D. Giovanna Franco, e da D. Niccolò Baratta. Ed è notevole, che tai decreti di assegnamento di porzioni, e d' immissione nel possesso a beneficio di D. Nicoletta, e D. Maria furono interposti, inteso sempre D. Niccolò Baratta, il quale non si è giammai protestato, nè si ha riserbata menoma ragione nell' esito del termine.

A tutto ciò si aggiugne, che coll' essere stata D. Giovanna Franco ammessa a prendere una delle sei porzioni de' beni di Casa Franco, è ella venuta ad avere per importo di sua porzione duc. 2200. in circa, essendo i beni di Casa Franco duc.13000. come D. Niccolò ha articolato. E qualora si fingesse, che i Capitoli di D. Giulia non fussero stati validi rispetto a D. Giovanna, neppur ella potrebbe pretendere molto più de' suddetti duc. 2200.

Imperciocchè dalli suddetti duc. 13000. dee prima dedursi il Paragio dovuto a D. Isabella Franco sorella del fu D. Carlo: indi duc. 706. dotali di D. Catarina Mallizia *fol.* 133. *& seq. proc. magni*, insieme con duc. 233. per l' Antefato alla medesima spettante, ed a i figli nati da lei, e da D. Carlo Franco, e tutti li lucri dotali ad essa appartenenti: e fingasi che rimangano duc. 11000. i quali tutti pervennero a Pirro Franco unico figlio maschio di D. Carlo: ed essendo morto Pirro

ſuddetto a 14. Decembre 1731. *fol.* 13. *proc. exam. pro D. Nicol. Baratta*, rimaſero ſuperſtiti D. Caterina Malizia di lui madre e D. Giulia, D. Maria, e D. Giovanna Franco ſue ſorelle, le quali tutte gli ſuccedettero *ab inteſtato*; coſicchè ſpettarono a ciaſcheduna di eſſe duc. 2750. per porzione ereditaria di Pirro ſuddetto. Ed eſſendoſene morte *ab inteſtato* D. Catarina, e D. Maria in età maggiore nel 1740. *fol.* 7. *&* 8. *proc. exam.*, non ci può eſſer dubbio che tutte le porzioni, e ragioni di D. Catarina, e di D. Maria ſi cumularono a D. Giulia per l'enunciate rinunzie. Sicchè, anche qualora non ſi voleſſe aver conto della rinunzia fatta da D. Giovanna a beneficio di D. Giulia, pur molto poco ſarebbe il di più, che alla ſuddetta D. Gio: ſpettarebbe, dopo che col citato decreto de' 20. Giugno 1759. è ſtata ammeſſa a prendere la ſeſta parte de' beni di Caſa Franco.

Laonde per qualunque verſo ſi riguardino i Capitoli Matrimoniali di D. Giulia, portano eſſi evidente marca della loro validità, e fermezza; e dimoſtrano aſſai bene, che allora quando D. Niccolò Baratta ha meſſo in campo la falſità, e nullità di eſſi, non ha inteſo altro, ſe non ſe di trovar modo da colorire le ſue violenze uſate a D. Ippolita per carpirne la rinunzia, e di poter naſcondere la troppo enorme, e chiara leſione, con averſi fatto cedere il valſente di duc. 4000. per la miſerabil ſumma di duc. 200.

E che queſto ſia ſtato l'unico ſcopo di D. Nicolò Baratta ſi rileva ad evidenza, anche qualora con ipoteſi impoſſibile finger ſi voleſſe, che D. Iſabella, D. Maria, e D. Giovanna Franco non foſſero intervenute ne' Capitoli Matrimoniali di D. Giulia; a qual' oggetto ſi è ſtimato proprio formare un Bilancio dell' intiera Eredità di Franco e Baratta, e delle porzioni ſpettanti a D. Giulia, precisa anche la rinuncia di D. Iſabella, di D. Maria, e di D. Giovanna, e ſucceſſivamente della porzione ſpettante a D. Ippolita, e all' altre figlie di D. Giulia.

Eredità di Franco ſecondo ha articolato D. Niccolò Baratta	13000
Si deduce il Paragio di D. Iſabella	1000
Si deduce di più la dote, antefato, e lucri Dotali di D. Cararina Malizia, ceduti a D. Giulia	1000
Reſta l'Eredità, che pervenne a Pirro	11000

Sopra de' quali, liquidandoſi il Paragio *ad inſtar*

legi-

legitimæ pro tertia parte hereditatis a beneficio di D. Giulia, D. Maria, e di D. Giovanna sorelle di Pirro, importa ciascheduna porzione del Paragio ——— 1222.

Ed uniti insieme li tre Paragj ascendono a ——— 3666

Li quali scemandosi dall' Eredità di Pirro, resta la medesima ——— 7334

Li quali duc. 7334. divisi in quattro porzioni, poichè quattro furono l' Eredi del suddetto Pirro, cioè D. Catarina Malizia Madre, D. Giulia, D. Maria, e D. Giovanna Franco sorelle, importa ciascheduna porzione ——— 1853 50

Delle quali quattro porzioni ne spettano due a D. Giulia, una *ex propria persona*, e l' altra come cessionaria, e donataria della Madre, ed importano tutte e due le suddette porzioni ——— 3367

Nell' Eredità di D. Maria sono le seguenti partite.

Il paragio alla medesima dovuto in somma di duc. ——— 1222

La porzione dell' eredità di Pirro ——— 1883 50

Che in unum fanno ——— 3055 50

De' quali, stante la morte di D. Maria *ab intestato* ne spettarono due porzioni a D. Giulia, una *ex propria persona*, e l' altra come cessionaria di D. Catarina Malizia sua Madre; le quali due porzioni ascendono a ——— 2036 50

Sicchè, fingendo anche per Ipotesi, come si è detto che ne' Capitoli Matrimoniali di D. Giulia non fussero intervenute D. Isabella, D. Maria, e D. Giovanna, pure alla suddetta D. Giulia, e successivamente alle di lei figlie spettano le seguenti partite sopra l' Eredità di Franco.

Per il paragio *in bonis Patris* ——— 1222

Per le doti materne, Antefato, e lucri dotali ——— 1000

Per due porzioni dell' Eredità di Pirro, una *ex propria persona*, e l' altra come cessionaria di D. Catarina ——— 3667

Per due porzioni dell' Eredità di D. Maria morta *ab intestato*, una *ex propria persona*, e l' altra *ex persona* di D. Catarina ——— 2036 50

Che in unum fanno ——— 7925 50

Sicchè dell' Eredità di Franco, che D. Niccolò Baratta ha articolato ascendere al valore di duc. 13000., e che in verità avanza il valsente di duc. 18000., divisa in tredici porzioni, ne spettano 8. all' Eredità di D. Giulia, la quale divisa in cinque porzioni *pro numero* delle cinque sue figlie, ne spettano a ciaschedunna porzione — 1585 10

Oltre a i beni di Casa Franco spetta a D. Ippolita la rata ne' beni di Casa Baratta.

D. Niccolò Baratta ha articolato ascendere il valore di questi beni a ducati 5000., quantunque in verità sorpassino il valsente di ducati 8000.

E su l' Ipotesi, che ascendessero a soli ducati 5000., e su l'Ipotesi ancora, che questi si dovessero dividere egualmente tra D. Francesco Antonio Padre di D. Ippolita, e D. Niccolò, questa mettà spettante a D. Francesco Antonio ascende a ducati 2500. i quali divisi in cinque porzioni tra le figlie di esso D. Francesco Antonio ne spettano a D. Ippolita ducati 500., i quali uniti colli ducati 1585. 10. de' beni di Casa Franco, ascende la porzione intiera di D. Ippolita a ducati 2085. 10.

Oltre la voce de' Patronati, e 'l diritto di sostituzione ne' beni pervenuti a D. Niccolò Baratta da D. Gio: Giacomo Baratta nel caso, che egli muoja senza figli, che per ora non ha procreati, in vigore del Testamento del suddetto D. Gio: Giacomo *fol.* 85. *ad* 89. *proc. magni.*

E questa porzione spettarebbe a D. Ippolita, quando sortissero a danno di lei gli più strani avvenimenti pretesi da D. Niccolò Baratta.

Sicchè da tutto l' anzidetto va a conoscersi quanto misera sia stata la condizione di D. Ippolita di aver barattato tutte le suddette porzioni ascendenti alla pessima lettura a duc. 2085. 10., oltre il diritto de' Padronati, e speranza di sostituzione per la tenuissima summa di ducati 200. composti nella terza parte di stracci di poco, o nissun valore.

PEr giunta di questo Capo, resterebbe a confutarsi tutte le altre pretensioni da D. Niccolò Baratta dedotte *fol.* 80. *& seq. proc. magni*, ma riusciremmo assai lunghi e nojosi, se di tanto ci brigassimo. Perchè però il nostro silenzio non sembri autorizzarle, ne direm qualche cosa in iscorcio.

E

E rispetto alla domanda contenuta nel primo, e terzo Capo della suddetta Istanza, cioè di assegnarsi a lui i beni Ereditarj di D. Gio: Giacomo Baratta suo Zio, e la mettà di quelli di D. Luigi suo Padre, rispondiamo, che *quod petit intus habet*; perchè col citato decreto del Sig. Consigliere Commessario *dict. fol.* 163. *& seq. a t.*, gli fu accordato.

Rispetto alla domanda del secondo Capo di voler essere rifatto dagli Eredi di D. Francesco Antonio Baratta delle migliorazioni fatte nella quarta parte de' beni di Casa Baratta, che esso D. Niccolò ha articolato ascendere a ducati 100. *in artic.* 17. *fol.* 72. *& seq.*, diciamo, che di ciò non vi è ombra di pruova, se non se detti vaghi, e generali de' Testimonj ad istanza di lui esaminati, la fede de' quali quanto valer, debba presso il S. C. l'abbiam già innanzi dimostrato. Oltre che è decisivo il Testo in *L.* 1. *Cod. de negot. gest. si quis pro affectione domestica aliquos sumptus fecerit, nulla ratione eos repetere potest*. Concorda la *L.* 44. *ff. negotior. gestor.*

Il 4. 5. e 6. Capo, con cui domanda le pretese porzioni di D. Isabella, e di D. Giovanna Franco, come donatario delle medesime sono già stati da noi validamente confutati nel principio di questo Capo.

Rispetto alla settima domanda di doversi astringere gli Eredi di D. Francesco Antonio a dar conto dell' amministrazione dal suddetto tenuta anche de' beni benefiziali di D. Niccolò Baratta, si vede chiaro, che questa è una dimanda nascente da animosità, e promossa solamente per bilanciare le pretensioni di D. Ippolita; poichè egli D. Niccolò convisse tanti anni con D. Francesco Antonio, e nol chiamò mai alla reddizione de' conti; onde anche qualora fosse vero, che egli sia Creditore per causa di frutto de' beni comuni, non avendoli mai richiesti al fratello, s' intendono certamente al medesimo donati *cit. l.* 1. *Cod. de negot. gest.* Tanto maggiormente che era egli tenuto contribuire ai bisogni della famiglia di D. Francesco Antonio in vigore del Testamento di D. Gio: Giacomo Baratta, di cui esso D. Niccolò è Erede *fol.* 85. *ad* 90. *proc. magni.*

Oltrecchè a tutte le suddette pretensioni da D. Niccolò dedotte, con più ragione può D. Ippolita opporre la domanda della restituzione di tutti i beni ereditarj di Casa Franco, che D. Niccolò ha occultati, e la restituzione del prezzo pervenuto

dalle ricolte del 1756., e 1757., che non ostante la consegna, esso D. Niccolò si appropriò colla sua prepotenza.

E finalmente l' ottavo Capo contiene la domanda della porzione di D. Ippolita in vigore della rinunzia di lei a beneficio di esso D. Niccolò. Sù di che non abbiam che aggiugnere dopo tutto il ragionato nel primo Capo della presente Scrittura. Perciò passiamo al terzo, ed ultimo Capo della nostra difesa.

C A P O III.

Si dimostra che debbansi dare gli ordini opportuni per lo rifacimento delle spese ascendenti almeno a duc. cento erogati da D. Cosimo Perrella per condo, e vantaggio di tutte l' eredità nel fare l' annotazione, e consegna de' beni ereditarj, de' quali erasi impossessato D. Niccolò, senza farne inventario.

IN questo Capo saremo assai brevi, e concisi, perchè riguarda esso solamente la restituzione di ciò, che D. Cosimo Perrella ha speso in beneficio dell' Eredità, e delle figlie di D. Francesco Antonio Baratta, e di D. Giulia Franco. Questo sarebbe molto, e molto se tutto volesse ripetersi; ma si contenta per ora D. Cosimo Perrella di ripetere quelle spese, che erogò per mettere in salvo le persone delle figlie delli suddetti D. Francesco Antonio, e D. Giulia, e per far seguire l' annotazione, e consegna de' beni Ereditarj de' medesimi, riserbandosi l' azione di ripetere il di più che ha speso, e spende per la difesa della Causa in beneficio comune di tutte le figlie di D. Francesco Antonio Baratta, e di D. Giulia Franco.

La pretensione suddetta delle spese è troppo ragionevole, imperciocchè avendo li suddetti conjugi Petrella, e Franco ottenuti ordini dal Signor Consigliero Commessario, che la Regia Udienza Provinciale di Lucera *constito de expositis* nella supplica di essi conjugi *fol.* 1. *proc. magni* avesse proveduto alla sicurezza delle figlie di D. Francesco Antonio Baratta, ed avesse ingiunto mandato a D. Niccolò Baratta di non accostare alla casa delle medesime; ed avesse proceduto all' anno-

notazione, e consegna de' beni Ereditarj delli suddetti conjugi D. Francesco Antonio Baratta, e D. Giulia Franco; in esecuzione di tai ordini si trasferì nella Città di Bojano Andrea Petroni Subalterno della detta Regia Udienza, il quale precedente informazione, che trovasi trasmessa nel S. R. C. avendo appurato tutto l'esposto dalli conjugi Perrella, e Baratta diede esecuzione agli ordini di esso S. R. C.; a quale effetto da D. Cosimo Perrella gli furono pagati ducati *91.* contanti, cioè *70.* per sue diete, *16.* per diete di soldati per sua assistenza, cinque per diritti rimessi in Banca alla Regia Udienza, oltre de' cibarj per lui, soldati, e cavalli, come dalla copia autentica della ricevuta del medesimo *fol. 286. proc. magni*.

Oltre a ciò dovette D. Cosimo Perrella interessarsi per spese di Avvocato, e Procuratore per formazione di supplica, spedizione di provisioni, ed altro, che allora occorse; le quali spese unite alli *91.* dati allo Scrivano sorpassano di gran lunga i ducati cento, quali tutti non ci è dubbio che debbono essere rifatti ad esso D. Cosimo, stante che egli *utile negotium gessit* di tutte le figlie ed Eredi di D. Francesco Antonio Baratta, e di D. Giulia Franco. Ed in tale caso *omnia jura clamat* a favore di D. Cosimo Perrella *totis titulis ff. & Cod. negotiorum gestorum, & de negot. gestis, præsertim in L. 31. §. fin. ibi: Uno defendente causam communis aquæ, sententià prædio datur; sed qui sumptus necessarios probabiles in communi lite fecit, negotiorum gestorum actionem habebit*.

Nè giovi il dire, che D. Cosimo Perrella abbia fatte tai spese per suo utile particolare solamente, e non abbia inteso al vantaggio comune di tutte le figlie di D. Francesco Antonio Baratta, e di D. Giulia Franco, perchè la supplica del medesimo domanda provvedersi alla sicurezza delle persone, e della roba delle figlie de' suddetti malmenate da D. Niccolò Baratta *fol. 1. & 2. proc. magni*. Ma qualora dir si volesse, che egli abbia avuto mira al solo suo utile, ciò non ostante, sempre che abbia giovato alle suddette altre figlie di D. Francesco Antonio, e di D. Giulia, com'è troppo chiaro, e manifesto, ha fondatissima azione di ripetere da esse le spese che ha fatte, *tamquam utilis negotiorum gestor*, per la chiarissima disposizione del testo *in l. si pupilli 6. §. sed & si quis ff. negotior. gestor.*, ove accordasi l'azione *negotiorum gestorum* anche a colui il quà-

quale per solo suo lucro, *& veluti deprædandi causa ad aliena negotia accessit*. Ecco le parole del citato testo: *Sed & si quis negotia mea gessit non mei contemplatione, sed sui lucri causa, Labeo scribit suum eum potius, quam meum negotium gessisse, qui enim deprædandi causa accedit suo lucro, non meo commodo studet. Sed nihilhominus, immo magis & is tenebitur negotior. gestorum actione, ipse tamen si circa res meas aliquid impenderit, non in id quod ei abest, sed in quo ego locupletior factus sum, habet contra me actionem.*

RECAPITOLAZIONE.

ECcoci dunque al termine. Abbiam in primo luogo dimostrato evidentissimamente nulla la rinunzia di D. Ippolita Baratta; perchè fatta con violenza, e dolo, perchè senza alcuna causa, o giusta, o vera; perchè enormissimamente lesiva, e perchè notevolissimamente pregiudiziale a figli nati giá da'essa D. Ippolita, e da D. Cosimo Perrella di lei marito.

Indi abbiamo dimostrato validi e sussistenti i Capitoli Matrimoniali di D. Giulia Franco, madre di D. Ippolita impugnati da D. Niccolò Baratta, perchè fedelmente osservati da D. Catarina Malizia, e da D. Maria Franco madre, e sorelle respettive di D. Giulia, le quali se ne morirono molti anni dopo senza aver giammai dimostrata volontà contraria a quella dichiarata ne' Capitoli suddetti: Perchè D. Giulia in vigore di essi fu dichiarata Erede Universale, e particolare di tutti i suoi ascendenti, e perchè fu immessa nel possesso di tutti i beni di Casa Franco, senza Contradizione alcuna, e godè pacificamente i beni suddetti fino alla sua morte, cioè fino al 1755., perchè D. Isabella, e D. Gio: Franco non impugnarono mai, nè fecero alcuno conquesto contro i Capitoli suddetti, se non quando D. Niccolò contrasse sponsali colla suddetta D. Giovanna nel 1756., e dopo dedotto il Giudizio della nullità della rinunzia da D. Ippolita; è perchè sono stati riputati validi, e fermi dallo stesso D. Niccolò Baratta.

Abbiamo in appresso dimostrato che lo stesso S. C. ha caratterizzati per sussistenti li Capitoli suddetti con ammettere D. Giovanna Franco ad una delle sei porzioni di Casa Franco colla quale è ella venuta ad avere poco meno di quello le sarebbe spettato, quando anche non avesse rinunciato a benefi-